

Federazione Italiana Sindacati

SEGRETERIA GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0079238 A-
del 26/11/2021



37088121

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Lì 26 novembre 2021

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri.

Spettabile Presidente del Senato. Spettabile Presidente della Camera.

Spettabile Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Spettabile Ministro dell'Istruzione.

Spettabile Ministro dell'Università e della Ricerca.

Spettabile Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.

Oggetto: proclamazione di sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore scuola, per l'intera giornata di venerdì 10 dicembre.

Premesso,

che la Commissione di Garanzia sul diritto allo sciopero, con delibera n 08/610 del 20/11/2008 ha decretato che la proclamazione di uno sciopero successivo, sia pure in adesione ad uno sciopero proclamato da altre Organizzazioni sindacali, deve rispettare la durata e la articolazione dello sciopero proclamato per primo, fermo restando la facoltà dei singoli lavoratori di aderire a quest'ultima astensione (Delibera n. 08/610 del 20.11.2008) nel caso della concentrazione nella stessa giornata di più astensioni,

che in caso di scioperi politici e/o comunque non connessi a vertenze nelle quali sia precisamente individuabile una controparte, non sussiste l'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (Verbale Commissione n. 396 del 5.10.2000),

che l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure può essere ammessa nel caso in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o dei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione (Delibera Commissione n. 00/226 del 12.10.2000),

la Commissione di Garanzia, con delibera del 9 settembre 2003, ha stabilito che: "a) qualora l'ulteriore sciopero per gli stessi motivi sia proclamato nello stesso ambito territoriale con minore estensione, il medesimo possa essere considerato come 'seconda azione' ", e che quindi per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento della azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale, non si applica la regola della rarefazione,

che la Commissione di Garanzia - pur non essendo legittimata, ed essendo incompetente in materia, - ha dato indicazioni negative sullo sciopero indetto dalla FISCI dal 01 al 15 novembre - ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 146 - con delibera n 21/256 del 2021, invitando i datori di lavoro ad applicare sanzioni disciplinari

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558